COMUNE DI FUBINE MONFERRATO

Provincia di Alessandria

Piazza C. Colombo n. 11 - cap.15043 - tel. 0131778121 P. IVA 00501240063

Unione dei Comuni Il Monferrato degli Infernot

Copia Albo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI PUNTUALE - APPROVAZIONE PEF 2024 CON AGGIORNAMENTO DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA PER FORMAZIONE DEL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno**, alle ore **13:00**, IN PRESENZA , regolarmente convocati, in seduta pubblica in sessione Straordinaria di Seconda convocazione all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

PETTAZZI LINO	Sindaco	Presente	MAGGIORA MARCO	Consigliere	Presente
VISENTIN ANGELA	Vice Sindaco	Presente	CAPUZZO OTTAVIO	Consigliere	Presente
ERRICHETTI VITO	Consigliere	Presente	FALETTI DANIELA	Consigliere	Presente
BARBERO STEFANO	Consigliere	Presente	ROLLINO GIAN PIETRO	Consigliere	Presente
TURCO MILENA	Consigliere	Presente	SACCHI MARGHERI TA	Consigliere	Presente

ANGELERI LUCA Consigliere Presente		
------------------------------------	--	--

Presiede il Sig. PETTAZZI LINO, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. VINCENZO CARAFA, SEGRETARIO COMUNALE, collegato in videochiamata

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce in merito alla revisione del PEF TARI 2024 pervenuto il 15.04.2024 prot. n. 1833 da parte del Consorzio di Bacino Alessandrino che anche per l'anno 2024, certifica una stima di gettito che permette di mantenere ancora una riduzione a favore degli Utenti relativamente alle Tariffe sia ad Uso Domestico per le famiglie, che ad Uso NON Domestico per le Attività;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (L. Finanziaria per il 2014), che ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, a eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visti inoltre.

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio integrato dei rifiuti ...", e, in particolare, l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A Delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso Ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente";

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...", nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Preso atto dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella Relazione di Accompagnamento – PEF TARI 2024 – 2025 e nel TOOL dei dati di input: RICAVI, COSTI, e DATI ECONOMICO FINANZIARI DEL COMUNE – ANNO 2022 dati da Bilancio d'esercizio, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla Deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'Ente territorialmente competente seguita dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif art. 27.4 e dalla Determina 4 novembre 2021, 2/2021 – DRIF della stessa Autorità;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga".

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...":

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- ✓ il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";
- ✓ il comma 654, ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- ✓ il comma 683, in base al quale "...II Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- ✓ il comma 5 dell'art. 30 del DL 22 marzo 2021, n. 41 cosiddetto Decreto Sostegni che recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno."

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, i prezzi risultanti dal PEF finale validato costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti, fino all'approvazione da parte dell'Autorità;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali vigente;

Vista la DCC n. 11 del 13.03.2021 TARI (tassa rifiuti) – CONFERMA TARIFFE ANNO 2021 PER EMISSIONE RUOLO PRINCIPALE IN ACCONTO (sulla base del Tariffario già approvato per gli anni 2019 e 2020);

Vista la DCC n. 25 del 25.06.2021 TASSA RIFIUTI PUNTUALE – APPROVAZIONE PEF 2021/PIANO ECONOMICO FINANZIARIO/DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019 E S.M.I. – **NUOVE TARIFFE PER RUOLO PRINCIPALE 2021** (per la riduzione delle Tariffe anno 2021);

Vista la DCC n. 16 del 02.05.2022 TASSA RIFIUTI PUNTUALE – APPROVAZIONE PEF 2022/PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA TARIFFE PER RUOLO PRINCIPALE ANNO 2022 (con conferma della riduzione delle Tariffe anche per l'anno 2022);

Vista la DCC n. 9 del 14.04.2023 TASSA RIFIUTI PUNTUALE – APPROVAZIONE PEF 2023/PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA TARIFFE PER RUOLO PRINCIPALE ANNO 2023 (con conferma della riduzione delle Tariffe anche per l'anno 2023);

Vista la DCC n. 29 del 25.06.2021 MODIFICA E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE;

Vista la Deliberazione ARERA n.15 del 18 gennaio 2022;

Considerati:

- il minor importo anno 2024 dell'11,00% generato dalla misura inferiore registrata in relazione al PEF 2020 dall'Autorità competente, confermato dall'Aggiornamento pervenuto dal Consorzio di Bacino Alessandrino anche per il 2024 relativo al PEF grezzo 2022-2025 già adottato e i costi previsti per la medesima annualità;
- la necessità di rivedere in ribasso l'applicazione delle Tariffe anno 2024 in tale considerazione;
- la doverosa applicazione di tale riduzione dell'11,00% su tutte le TARIFFE per l'anno 2024, in base ai dati certificati e comunicati dal CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO con il nuovo PEF TARI 2024-2025 prot. n. 1833 del 15.04.2024 per l'AGGIORNAMENTO biennale del PEF grezzo 2022-2025 già adottato Prot. n. 1852 del 05.04.2023 e nuova adozione da parte del CdA dello stesso Ente del Verbale di Deliberazione n. 32 del 15.04.2024, con trasmissione in data 18.04.2024 prot. 1880 dell'allegata Relazione di accompagnamento per l'ambito tariffario del Comune di Fubine;
- l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi [...] comma 654 art. 1 l. 147
 72013 8 L di stabilità 2014);
- l'obbligo relativo al corretto bilanciamento del Gettito e costo del servizio comma 1 art. 61 D.Lgs n. 507 del 15.11.1993:
- 1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.

Ritenuto pertanto necessario **determinare le scadenze del versamento TOTALE della TARIP anno 2024** affinchè possa essere effettuato complessivamente in n. 3 Rate con possibilità di versamento cumulativo in RATA UNICA entro il 30.09.2024:

prima rata
 seconda rata
 terza rata
 31/07/2024 – (Mercoledì)
 30/09/2024 – (Lunedì)
 30/11/2024 – (Sabato)

Visto il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità Tecnica e Contabile dell'Atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE il Piano Economico Finanziario PEF TARIP 2024, come trasmesso dall'Autorità competente, sulla base dei nuovi dati certificati e comunicati dal CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO Prot. n. 1833 del 15.04.2024, con riferimento all'aggiornamento biennale 2024-2025 relativo al PEF grezzo 2022-2025 già adottato prot. n. 1852 del 05.04.2023 e nuova adozione da parte del CdA dello stesso Ente del Verbale di Deliberazione n. 32 del 15.04.2024, con trasmissione in data 18.04.2024 prot. 1880 dell'allegata Relazione di accompagnamento per l'ambito tariffario del Comune di Fubine ed in relazione all' equivalenza tra i costi certificati e le entrate registrate a ruolo principale e previste per la medesima annualità;
- di RICONFERMARE per il 2024 il Tariffario già adottato per gli anni 2019 2020 – 2021 – 2022 e 2023, che si allega;
- di RIMODULARE la Riduzione TARIP nella percentuale dell'11,00% con riferimento a tutte le Utenze sia Domestiche (famiglie) che NON Domestiche (attività);

il Sindaco propone di dichiarare, ai sensi del 4 comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente Atto immediatamente eseguibile;

dichiara con votazione unanime, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente Atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale, previo lettura, viene approvato e sottoscritto

IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PETTAZZI LINO

F.to Dott. VINCENZO CARAFA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione rimane in pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune per 15 gg. consecutivi dal 01/07/2024

li 01/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Ai sensi dell'art.49 D. LGS 18 AGOSTO 2000, N.267,si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione

Lì 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CARAFA VINCENZO

Ai sensi dell'art.49 D. LGS 18 AGOSTO 2000, N.267,si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione

Li 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.267/2000

Lì 24-giu-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. VINCENZO CARAFA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì,01/07/2024IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CARAFA VINCENZO